SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2002.

Approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione telematica dei dati contenuti nei 16 questionari per l'elaborazione degli studi di settore approvati con provvedimento direttoriale del 14 dicembre 2001.

02A02904

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 marzo 2002.

Integrazioni interpretative dei decreti ministeriali 30 novembre 2001 e 18 dicembre 2001, disciplinanti l'operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351 ed elencati all'allegato 1 al decreto di cui al paragrafo seguente, come di volta in volta integrati (nel seguito indicati come i «Decreti dell'Agenzia del demanio»);

Visto il decreto emanato in data 30 novembre 2001, in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a titolo oneroso alla società di cartolarizzazione, indicata in tale decreto, di parte dei beni immobili individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, l'immissione della società di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni trasferiti, nonché la gestione degli stessi (nel seguito indicato come il «Primo decreto del Ministro dell'economia»);

Visto il decreto emanato in data 18 dicembre 2001, in attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale corrisposto a titolo definitivo dalla società di cartolarizzazione a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, la gestione dei beni trasferiti e le modalità di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il «secondo decreto del Ministro dell'economia»);

Considerato che è emersa la necessità di apportare chiarimenti ad alcune disposizioni del primo decreto del Ministro dell'economia e del secondo decreto del Ministro dell'economia;

Decreta:

Art. 1.

Nel *primo decreto del Ministro dell'economia e nel secondo decreto del Ministro dell'economia*, i «beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione in forza del *primo decreto del Ministro dell'economia*» devono intendersi comprensivi di tutte le unità immobiliari facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 che siano state trasferite alla società di cartolarizzazione ai sensi del *primo decreto del Ministro dell'economia,* con esclusione delle unità imimobiliari locate con contratto di locazione, in tutto o in parte, ad uso abitativo.

Art. 2.

La misura minima dei rialzi rispetto al prezzo base d'asta che deve essere contenuta nell'avviso d'asta, ai sensi dell'allegato 3 e dell'allegato 4 del *secondo decreto del Ministro dell'economia*, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di tale indicazione, il rialzo deve intendersi libero. Nelle aste per la vendita dei lotti singoli le offerte potranno essere pari al prezzo base d'asta o contenere rialzi liberi rispetto al medesimo pezzo d'asta.

Art. 3.

All'art. 15, secondo paragrafo, del *secondo decreto del Ministro dell'economia*, dopo le parole «le predette attività sono svolte dall'Agenzia per il territorio su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e sono completate entro il 10 gennaio 2002» deve aggiungersi «Per gli immobili che abbiano già formato oggetto di valutazione nella vigenza, e secondo le modalità, del contratto stipulato, ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, tra l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici ed il consorzio G6, resta in vigore la valutazione già effettuata.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il Sottosegretario all'economia e alle finanze
ARMOSINO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

02A03314

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2002.

Iscrizione della denominazione «Asparago bianco di Cimadolmo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E AL TUTELA DEL COMSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 245/2002 della commissione dell'8 febbraio 2002, la denominazione «Asparago bianco di Cimadolmo» riferita ai prodotti ortofrutticoli, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo n. 3, del regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cimadolmo», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Asparago bianco di Cirnadolmo», registrata in sede comunitaria con regolamcnto (CE) n. 245/2002 dell'8 febbraio 2002.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Asparago bianco di Cimadolmo» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/1992 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

REGOLAMENTO CEE n. 2081/1992 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5 DOP( ) IGP (X)
NUMERO NAZIONALE DEL FASCICOLO: 4/2000

1. Servizio competente dello Stato membro:
   nome : Ministero delle politiche agricole e forestali;
   indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA;
   tel.: 06-4819968, fax. 06-4203126.
2. Associazione richiedente:

2.1. Nome: associazione produttori ortofrutticoli Veneto Friulana s.c.a r.l.

2.2. Indirizzo: via Marconi, 35 - 31021 Mogliano veneto (Treviso);

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )

3. Tipo di prodotto: ortaggi - classe 1.6.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2):

4.1. Nome: Asparago bianco di Cimadolmo.

4.2. Descrizione: l'indicazione geografica protetta «asparago bianco di Cimadolmo» è riservata ai turioni di asparago provenienti da impianti, iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al punto 4.7, costituiti dalle cultivar Precoce d'Argenteuil, Gladio, Larac, Dariana, JM 2001 e JM 2004. Possono essere presenti negli impianti altre cultivar, fino ad un massimo del 20%.

L'Asparago bianco di Cimadolmo all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche merceologiche e qualitative:

il prodotto si presenta confezionato in mazzi di turioni saldamente legati da 0,5 a 3 Kg o in imballaggi unitari (turioni disposti a strati). Sia i mazzi che gli imballaggi unitari devono essere costituiti da turioni omogenei, cioè della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro. Inoltre i mazzi contenuti in uno stesso imballaggio devono essere omogenei come anzi specificato;

i turioni devono essere totalmente bianchi. Inoltre i turioni devono essere interi, di aspetto e di odore freschi, sani, esenti da attacco di roditori o di insetti, praticamente esenti da ammaccature, puliti, privi di umidità esterna, cioè sufficientemente asciutti dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda, privi di odore e sapore estranei; i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. Sono tollerati lievi spacchi sopraggiunti dopo la raccolta, purchè non superino i limiti previsti dalle tolleranze;

l'asparago bianco di Cimadolmo è classificato esclusivamente nelle seguenti due categorie previste dalla normativa comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi: «categoria extra» e «categoria prima».

4.3. Zona geografica: ricade in provincia di Treviso e comprende l'intero territorio dei comuni di: Cimadolmo, Breda di Piave, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Santa Lucia di Piave, Vazzola.

4.4. Prova dell'origine:

A livello storico-tradizionale coltivazione dell'asparago bianco di Cimadolmo nell'antichità è testimoniata dalle citazioni rinvenibili nelle opere di alcuni scrittori dell'età antica quali Agostinetti, nell'opera «I 110 ricordi che formano il Buon Fattore di Villa» (1600) e dalla documentazione allegata.

A livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine dell'asparago bianco di Cimadolmo I.G.P. dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al punto 4.7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongo i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto in ogni fase della filiera produzione - lavorazione - confezionamento, sono costituiti da:

una preliminare iscrizione, a cura dei produttori interessati, nell'apposito elenco delle superfici coltivate, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo;

la presentazione, a cura dei produttori interessati, al predetto organismo della denuncia di inizio raccolta, con l'indicazione dell'eventuale centro di lavorazione e confezionamento;

l'annotazione a cura dei produttori interessati, su apposito registro con cadenza settimanale dei quantitativi prodotti ed eventualmente conferiti al citato centro, infine, la presentazione da parte del produttore stesso, entro trenta giorni dalla data indicata di fine raccolta, all'organismo di controllo della denuncia finale della produzione annuale;

la conseguente certificazione, da parte dell'organismo di controllo, di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato con indicazione geografica protetta «asparago bianco di Cimadolmo» prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

4.5. Metodo dell'ottenimento:

Condizioni pedoclimatiche delle aree di coltivazione: nell'ambito della zona geografica di produzione delimitata sono idonei alla coltivazione dell'«asparago bianco di Cimadolmo» i terreni di tipo sabbioso-limoso, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra a subalcalina, permeabili e accuratamente drenati.

Il clima è quello temperato - umido tipico della zona geografica di produzione delimitata, caratterizzato da primavere con elevate intensità di pioggia che favoriscono il rapido accrescimento dell'asparago, consentendo l'ottenimento di turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

Tecniche colturali: è previsto l'avvicendamento colturale e pertanto la coltura non deve succedere a sè stessa o ad altre liliacee per almeno ventiquattro mesi. Inoltre la coltura non deve succedere alla bietola, patata, carota e leguminose.

Le preparazione del terreno ai fini dell'impianto prevede una aratura leggera, preceduta o seguita da ripuntatura profonda.

Per l'impianto della coltura devono essere impiegate zampe o piantine esenti da malattie. Il periodo di trapianto per le zampe è tra marzo ed aprile.

La densità di impianto non deve superare le sedicimila piantine e/o zampe per ha, con larghezza tra le file non inferiore a due metri e mezzo.

Fertilizzazione: è obblinatorio eseguire un'analisi completa del terreno ove è destinata la coltura e ripeterla almeno dopo cinque anni. Il terreno andrà annualmente integrato dalle asportazioni dovute alla coltivazione. Sono basilari i valori medi di asportazione di seguito riportati: N= 2,5 kg per q.le di prodotto - P205= 0,7 kg per q.le di prodotto; - K20= 2,25 kg per q.le di prodotto, ed i valori risultanti dalle analisi del terreno.

L'azoto ed il potassio vanno distribuiti da maggio a fine luglio, il fosforo ed il boro a fine autunno - inizio inverno.

La concimazione minerale deve essere integrata con ammendanti organici.

Cure colturali: è prevista la formazione di cumuli di terreno per la produzione di turioni bianchi, impiegando un'attrezzatura idonea, eseludendo l'uso dell'aratro.

È d'obbligo la pacciamatura per la produzione di turioni bianchi. In caso di utilizzo di film plastico nero lo spessore minimo deve essere di 0,1 mm.

La coltura dell'asparago abbisogna di irrigazione. In periodo siccitoso sono da apportare 50 mm di acqua ogni dieci giorni. In relazione al livello pluviometrico, si rendono in media necessari tre - quattro interventi irrigui da giugno a tutto agosto.

La difesa fitosanitaria deve fondarsi sulla corretta applicazione delle tecniche agronomiche. Deve pertanto fare ricorso alle tecniche di lotta integrata indicate dai servizi fitosanitari preposti o di lotta biologica in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi chimici.

Raccolta: la raccolta del prodotto inizia a partire dal terzo anno. I primi turioni si raccolgono in marzo (il 20 circa) ed il periodo di raccolta si protrae per quindici - venti giorni al terzo anno dall'impianto e per quaranta - sessanta giorni dal quarto anno in poi.

Il periodo di raccolta non deve in ogni caso protrarsi oltre il 30 maggio.

La produzione annua massima prevista è di 7000 kg/ha.

I turioni di «asparago bianco di Cimadolmo» vanno raccolti nelle ore più fresche della giornata e con minore intensità di luce.

Conservazione e condizionamento: dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione entro 12 ore, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione e indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento tramite conservazione a temperatura idonea.

Il successivo condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione. Al condizionamento il prodotto deve essere privo di qualsiasi corno estraneo.

Ai fini immissione al consumo l'«asparago bianco di Cimadolmo» deve essere presentato confezionato in mazzi o in imballaggi unitari contenenti turini omogenei, della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro, come specificato al punto 4.2). Le predette confezioni di vendita sono opportunamente addobbate ed etichettate come prescritto al punto 4.8.

4.6. Legame: La particolare composizione dei terreni, il clima temperato - umido tipico della zona di produzione, uniti ai tradizionali metodi di coltivazione dell'asparago bianco (esperienza tramandatasi fin dall'antichità) fanno sì che le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto sono strettamente connesse all'area geografica delimitata, che si debba dunque considerare come l'ambiente ideale di origine dell'asparago bianco di Cimadolmo.

4.7. Struttura di controllo:

Nome: C.S.Q.A. S.r.l. - certificazione qualità agroalimentare;

Indirizzo: Via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza).

4.8. Etichettatura:

L'etichetta deve essere posta a fascia nella zona centrale del mazzo o al di sopra della confezione (per il prodotto presentato in imballaggi unitari).

In etichetta la designazione dell'I.G.P. deve essere indicata attraverso le diciture «asparago bianco di Cimadolmo» ed «indicazione geografica protetta», in caratteri di stampa delle medesime dimensioni o colorimetria.

Sull'etichetta deve essere apposto il sigillo di garanzia contenente il «logo», ovvero il simbolo distintivo dell'indicazione geografica protetta, la cui descrizione, raffigurazione ed indici colorimetrici sono riportati in allegato al disciplinare di produzione.

4.9. Condizioni nazionali:

Parte riservata alla commissione;

Numero CE;

Data di ricevimento del fascicolo integrale.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione Asparago bianco di Cimadolmo è riservata ai turioni di asparago che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel regolamento CEE n. 2081/1992 e nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le cultivar idonee alla produzione dell'asparago bianco di Cimadolmo sono:

Precoce d'argenteuil;

Gladio;

Larac;

Dariana;

JM 2001;

JM 2004.

Possono essere presenti negli impianti altre cultivar fino a un massimo del 20%.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica di produzione

La zona geografica di produzione dell'asparago bianco di Cimadolmo ricade in provincia di Treviso e comprende l'intero territorio comunale di:

Breda di Piave;

Cimadolmo;

Fontanelle

Mareno di Piave;

Maserada sul Piave

Oderzo;

Ormelle;

Ponte di Piave

San Polo di Piave;

Santa Lucia di Piave;

Vazzola;

che viene delimitata ed evidenziata nell'allegata carta geografica.

Art. 4.

Condizioni pedoclimatiche - tecniche colturali

4.1. Condizioni pedoclimatiche.

Nell'ambito della zona sopra delimitata sono idonee alla coltivazione dell'asparago bianco di Cimadolmo i terreni, aventi le seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi-limosi, di origine alluvionale, sciolti, soffici, con reazione da neutra a subalcalina, permeabili e accuratamente drenati.

Il clima è quello temperato - umido tipico della zona di produzione, caratterizzato da primavere con elevate intensità di pioggia che favoriscono il rapido accrescimento dell'asparago, consentendo l'ottenimento di turioni bianchi, teneri e privi di fibrosità.

4.2. Condizioni tecnico colturali

Scelta del materiale vivaistico: devono essere impiegate zampe o piantine esenti da malattie.

Sistema di produzione ed impianto:

Il periodo di trapianto per le zampe è tra marzo ed aprile.

La densità d'impianto non deve superare le sedici mila piantine e/o zampe per ha, con larghezza tra le file non inferiore a due metri e mezzo.

La coltura non deve succedere a se stessa o ad altre liliacee per almeno ventiquattro mesi. Inoltre la coltura non deve succedere alla bietola, patata, carota e leguminose.

È da eseguire un'analisi completa del terreno ove tale coltura è destinata e ripeterla almeno dopo cinque anni.

Gestione del suolo e nutrizione delle piante:

Il terreno destinato all'impianto deve essere preparato procedendo ad una aratura leggera, preceduta o seguita da ripuntatura profonda.

Per la formazione dei cumuli per la produzione di turioni bianchi non deve essere impiegato l'aratro ma un'attrezzatura idonea.

È d'obbligo la pacciamatura per la produzione di turioni bianchi. In caso di utilizzo di film plastico nero lo spessore minimo deve essere di 0,1 mm.

Mediamente un quintale di asparago asporta: 2,5 kg di azoto, 0,7 kg di fosforo, 2,25 kg di potassio; tali quantitativi sono da reintegrare con la concimazione. L'azoto ed il potassio vanno distribuiti da maggio a fine luglio, il fosforo ed il boro a fine autunno - inizio inverno.

La concimazione minerale deve essere integrata con ammendanti organici.

L'asparago abbisogna di irrigazioni. In periodo siccitoso sono da apportare 50 mm di acqua ogni dieci giorni. In relazione al livello pluviometrico, si rendono in media necessari tre - quattro interventi irrigui da giugno a tutto agosto.

Difesa fitosanitaria: la difesa fitosanitaria deve fondarsi sulla corretta applicazione delle tecniche agronomiche. Deve pertanto fare ricorso alle tecniche di lotta integrata indicate dai servizi fitosanitari preposti o di lotta biologica in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi di chimici.

4.3. Raccolta:

La raccolta inizia a partire dal terzo anno. I primi turioni si raccolgono in marzo (il venti circa) ed il periodo di raccolta si protrae per quindici - venti giorni al terzo anno di impianto, per quaranta - sessanta giorni dal quarto anno in poi.

Il periodo di raccolta non deve in ogni caso protrarsi oltre il 30 maggio. La produzione massima prevista è di 7000 kg/ha.

I turioni di asparago Bianco di Cimadolmo vanno raccolti nelle ore più fresche della giornata e con minore intensità di luce.

Art. 5.

Controlli

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «asparago bianco di Cimadolmo» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10 comma 2, del regolamento CEE n. 2081/1992.

Ai fini dell'espletamento dei controlli e per garantire la rintracciabilità del prodotto, il produttore è tenuto a presentare all'organismo di controllo la denuncia di inizio raccolta, indicando l'eventuale centro di lavorazione e confezionamento, e successivamente annotare su apposito registro con cadenza settimanale i quantitativi prodotti ed eventualmente conferiti al predetto centro. Infine il produttore, entro trenta giorni dalla data indicata di fine raccolta, deve presentare al citato organismo di controllo una denuncia finale della produzione annuale.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto

I turioni dell'«asparago bianco di Cimadolmo» devono essere totalmente bianchi, così come previsto dalla normativa comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi.

Inoltre i turioni dell'«asparago bianco di Cimadolmo» devono essere:

interi;

di aspetto e di odore freschi;

sani;

esenti da attacco di roditori o insetti;

praticamente esenti da ammaccature;

puliti, e cioè praticamente privi di terra e di qualsiasi altra impurità;

privi di umidità esterna eccessiva, cioè sufficientemente asciutti dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda (i turioni possono essere lavati non immersi);

privi di odore o sapore estraneo.

La sezione praticata alla base deve essere il più possibile netta e perpendicolare all'asse longitudinale.

Inoltre i turioni non devono essere vuoti, né spaccati, né pelati, né spezzati. Sono tollerati lievi spacchi sopraggiunti dopo la raccolta purchè non superino i limiti previsti dalle tolleranze.

L'«asparago bianco di Cimadolmo», ai fini dell'immissione al consumo, è classificato nelle seguenti due categorie:

Categoria Extra;

Categoria Prima.

Art. 7.

Conservazione e condizionamento

1) Conservazione

Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione entro 12 ore, consegnati in mazzi o alla rinfusa.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare il metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento del prodotto tramite conservazione a temperatura idonea.

2) Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione. Al condizionamento il prodotto deve essere privo di qualsiasi corpo estraneo.

I turioni devono essere presentati in una delle maniere seguenti:

A) in mazzi saldamente legati da 0,5 kg a 2 kg. I turioni che si trovano sulla parte esterna di ciascun mazzo devono corrispondere per aspetto e dimensione alla media di quelli che lo costituiscono. I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio; ogni mazzo può essere protetto da carta. In uno stesso imballaggio i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza;

B) In imballaggi unitari o disposti nell'imballaggio a strati ma non in mazzi.

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo e deve contenere solo turioni della stessa categoria di qualità e dello stesso calibro.

Art. 8.

Etichettatura

L'etichetta deve essere posta a fascia nella zona centrale del mazzo o al di sopra della confezione (per il prodotto presentato in imballaggi unitari).

In etichetta la designazione della I.G.P. deve essere indicata attraverso le diciture: «asparago bianco di Cimadolmo» e «indicazione geografica protetta», in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e colorimetria.

Sull'etichetta deve essere apposto il sigillo di garanzia contenente il logo, ovvero il simbolo distintivo dell'indicazione geografica protetta, la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati in allegato al presente disciplinare.

È fatto divieto di usare, nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 qualsiasi altra indicazione ed aggettivazione aggiuntiva, diverse da quelle previste dal presente disciplinare.

LOGO "ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO
I.G.P.

Composizione colori logo asparago bianco di Cimadolmo:

scritta asparago bianco: 100% Black;

scritta cimaldolmo: fascia in negativo 100% magenta, 100% yellow.

Righe in oro: oro pantone 871 C;

Verde: 100 yellow, 70% cyan.

Selezione cielo: colori di quadricromia universali: cyan, magenta, yellow, black.

Lettura lato sinistro:
Yellow 0%;
Black 0%;
Cyan 20%;
Magenta 15%.

Lettura lato destro:
Yellow 0%;
Black 0%;
Cyan 50%;
Magenta 30%.

Selezione mazzo asparagi: colori di quadricromia universali: cyan, magenta, yellow, black.

Lettura lato sinistro:
Yellow 70%;
Black 0%;
Cyan 10%;
Magenta 30%.

Lettura lato destro:
Yellow 70%;
Black 10%;
Cyan 10%;
Magenta 30%.

02A02981

DECRETO 18 febbraio 2002.

Iscrizione di talune varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pub-

bliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agraria indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà		Responsabilità della conservazione in purezza
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	PLOIDIA	
Concerto	D	Delitzsch Pflanzenzucht Gmbh - D - e Sementitala (RE)
Stresa	P	D.J. Van der Have - NL
Havana	P	D.J. Van der Have - NL
Lince	D	D.J. Van der Have - NL
Savio	D	D.J. Van der Have - NL
Iride	P	Società italiana sementi (BO)
Sara	P	Società italiana sementi (BO)
Paseo	D	Agra società del seme - Massa Lombarda (RA)
Yaris	D	Agra società del seme - Massa Lombarda (RA)
RISO		
Asia		Società italiana sementi (BO)
Cadet		Società italiana sementi (BO)
Augusto		Apsovsementi - Voghera (PV)
Karnak		Az. agr. Melzi d'Eril - Belgioioso (PV)
Pony		Lugano Leonardo - Tortona (AL)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02997

DECRETO 18 febbraio 2002.

Iscrizione di talune varietà di cereali nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza

degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del l8 ottobre 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le richieste presentate con le quali sono state modificate le denominazioni delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di cereali, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

avena: codice n. 007301 - denominazione: primula - responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

frumento tenero: codice n. 007241 - denominazione: cornera - responsabile della conservazione in purezza: Delley Semences et Plantes SA (CH);

frumento duro:

codice n. 007243 - denominazione: vettore - responsabile della conservazione in purezza: Cermis;

codice n. 007247 - denominazione: pianeta - responsabile della conservazione in purezza: Venturoli sementi S.n.c. e ETS Claude Camille Benoist (F);

triticale:

codice n. 007239 - denominazione: grandor - responsabile della conservazione in purezza: Delly Semences ed Plantes SA (CH);

codice n. 007240 - denominazione: fangio - responsabile della conservazione in purezza: Delly Semences ed Plantes SA (CH);

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02998

DECRETO 7 marzo 2002.

Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 160 del 26 giugno 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Visto il regolamento (CE) n. 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 280 del 30 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002 della Commissione del 21 febbraio 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 2461/99 della Commissione del 19 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 299 del 20 novembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/99 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/2002 della Commissione del 25 febbraio 2002;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 327 del 12 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, modificato da ultimo dal decreto 10 agosto 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 234 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 24 settembre 2001, emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, relativo alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 94 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, recante modificazioni al decreto 4 aprile 2000;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, pubblicata nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 1992, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare le disposizioni nazionali emanate con il decreto ministeriale 4 aprile 2000 in materia di pagamenti per superficie previsti a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 4 aprile 2000, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Ai sensi dell'art. 3, comma 1-*bis* del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, le superfici da prendere in conto, a seguito di circostanze climatiche particolari, devono essere quelle ricadenti nelle aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.»;

b) le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6, lettere *c)* e *d)*, sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* i controllori abbiano indicato per ciascuna particella le parti rappresentative che devono essere mantenute fino a dieci giorni dopo la fine della fioritura ai fini della verifica secondo la procedura di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 2316/99;

d) mantenga in campo, su istruzione del controllore, al fine di consentire il prelievo di altri campioni rappresentativi su tre parti distinte della particella, almeno 4.000 piante, fino a dieci giorni dopo la fine della fioritura»;

c) all'art. 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. In deroga a quanto stabilito all'art. 5, comma 3, del presente decreto, per ragioni di tutela della fauna selvatica durante il periodo autunno-invernale, i coltivatori possono costituire e mantenere fino al 28 febbraio e, comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, una copertura vegetale con un miscuglio di almeno due tra i semi di girasole, sorgo e granturco. In questa ipotesi, entro il 30 aprile, il terreno deve costituire oggetto di una delle pratiche agronomiche previste dall'art. 5. Le stesse pratiche agronomiche possono, tuttavia, essere eseguite entro il 30 giugno, nel caso di ritiro dei terreni su base pluriennale»;

*d*1) la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 13 è soppressa;

*d*2) all'art. 14, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Il coltivatore "richiedente", di cui al comma 2, deve far determinare volumetricamente, dall'Organismo pagatore o da un'impresa riconosciuta dal medesimo Organismo, tutta la materia prima raccolta ed istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nonché dei prodotti e sottoprodotti derivanti dalla trasformazione. Il coltivatore "richiedente" è tenuto a comunicare all'Organismo pagatore, a mezzo fax o mediante consegna effettuata direttamente o per il tramite di terzi, muniti di apposita delega, con almeno dieci giorni di anticipo, la data in cui può essere eseguita la determinazione volumetrica della materia prima. L'Organismo pagatore è tenuto ad eseguire la determinazione volumetrica entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data comunicata.»;

e) la disposizione di cui all'art. 17, comma 4, lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

«*a)* per i cereali, dei rendimenti agronomici previsti dal piano di regionalizzazione di cui all'allegato I del decreto ministeriale 8 marzo 2001.»;

f) la disposizione di cui all'art. 17, comma 8, è sostituita dalla seguente:

«8. L'Organismo pagatore provvede a determinare ed a notificare agli interessati le rese prima del raccolto e, comunque, al massimo entro le date fissate all'art. 9 del regolamento (CE) n. 2461/99.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 politiche agricole e forestali, foglio n. 58

02A03470

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 marzo 2002.

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente «direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 «direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;

Ritenuto di dover precisare taluni aspetti al fine di garantire l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra citati provvedimenti;

Considerato che, a seguito dell'esperienza maturata in merito alla problematica dei rifacimenti degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si rende necessario introdurre e regolamentare la categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti;

Decreta:

Art. 1.

Definizione di co-combustione

1. Il comma 1, lettera *g)*, dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente:

«*g)* co-combustione è la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili».

Art. 2.

Disposizione relativa ai sistemi di cogenerazione

2. Al termine del comma 1 dell'art. 3 è inserito il seguente periodo: «L'autocertificazione è effettuata utilizzando i criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di ciascun mese dell'anno al quale l'autocertificazione stessa è riferita.».

Art. 3.

Disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili e alla autocertificazione.

1. Nell'art. 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La richiesta è inoltrata al gestore della rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1, ed è corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e i dati identificativi degli impianti di produzione;

b) dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete del Paese ove è ubicato l'impianto di produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta e che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Qualora il gestore estero sia anche proprietario degli impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta dall'autorità designata ai sensi dell'art. 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE o organismo pubblico equivalente.

Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, sono sufficienti i documenti di cui alla lettera *b)*.

1-*ter*. Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, la data entro la quale deve essere prodotta l'autocertificazione medesima è fissata al 31 maggio 2002».

Art. 4.

Norme sulla co-combustione

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente:

«2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta anche da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1° aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino in co-combustione. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini del presente decreto è pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalità calcolo di cui al comma 1, lettera *c)*, al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1° aprile 1999. In caso di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, per il solo anno 2002, la produzione di energia elettrica imputabile a fonte rinnovabile è pari al 100% della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo cui al comma 1, lettera *c)*, con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1° aprile 1999».

Art. 5.

Disposizioni in merito ai rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici

1. Nel comma 3, dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, il periodo da «Qualora» fino a «gas.» è sostituito dal seguente:

«Qualora, data la particolare onerosità nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, punti 1) e 3), il produttore può presentare domanda di riconoscimento di rifacimento parziale, conformemente a quanto previsto dall'allegato *A*. Il gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nel medesimo allegato *A* e, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, determina la quota di produzione di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell'intervento di rifacimento parziale. Ove l'intervento di rifacimento parziale sia subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni, si applica quanto stabilito all'art. 4, comma 1, lettera *d)*».

Art. 6.

Precisazione in merito ai certificati verdi emessi a proprio favore dal gestore della rete di trasmissione nazionale

1. Nel comma 1, dell'art. 9, dopo le parole «costo medio di acquisto» sono inserite le seguenti: «ai valori di acconto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

ALLEGATO *A*

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIFACIMENTI PARZIALI DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI.

1. RIFACIMENTI PARZIALI DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI.

1.1 *Definizioni.*

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

1.1.1 *Impianto idroelettrico.*

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia UNIPEDE.

L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

I. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

II. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie. ecc.).

1.1.2 *Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico.*

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 30 anni[1];

B. si prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina-alternatori esistenti;

Per quanto riguarda il punto B si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere lasciate in opera e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse.

Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura, di diversa entità e complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione *ex novo* di parti delle opere idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc.

Si precisa che nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, la condizione di cui al punto «A» sugli anni funzionamento dell'impianto non viene considerata.

1.1.3 *Potenza nominale dell'impianto.*

La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in MW.

1.1.4 *Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale.*

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto, anche a causa di eventi alluvionali estremi. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

1.1.5 *Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale.*

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

1.1.6 *Costo del rifacimento parziale.*

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico, comprese le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

1.1.7 *Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale.*

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato[2], entro tre anni dalla data di inizio lavori.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali I - II (punto 1.1.1);

il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati[3], connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati);

[1] La data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica; il periodo di esercizio minimo degli impianti è valutato rispetto alla data di inizio dei lavori di rifacimento.

il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento[4];

una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto che illustrino schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

Si precisa che la documentazione per il riscontro del costo complessivo è richiesta solo quando il proponente richieda il riconoscimento della parte graduale dell'intervento di rifacimento parziale proposto secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi dovranno essere detratti dal costo dichiarato del rifacimento parziale, utilizzabile per valutare l'entità dell'energia qualificata definita come specificato al successivo punto 1.2.

1.2 Produzione di energia qualificata al rifacimento parziale idroelettrico.

1.2.1 *Valutazione dell'energia qualificata.*

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici, espressa in GWh, al generico anno «i» (i=1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è data dalla seguente formula:

$$E_{CVi}=(E_{Ai}-E_S) + K\,(f+g) \times E_S \qquad (1)$$

Nella formula (1) il primo addendo denota la quantità di energia riconosciuta per il potenziamento [5] dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.

I simboli indicati hanno il seguente significato:

E_{cvi} = Produzione annua netta, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;

E_s = produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;

E_{Ai} = producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in GWh;

K = coefficiente che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;

f = coefficiente che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;

g = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «C_s» dell'intervento di rifacimento parziale; C_s = Costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale dopo il rifacimento (P_d).

1.2.2. *Valori dei coefficienti di calcolo*

Coefficiente K

Per qualsiasi potenza nominale, i valori del coefficiente «K», che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano nel seguente modo:

- $K = 4000 : N_s$; quando 2000 ore $\leq N_s \leq 6000$ ore
- per $N_s < 6000$ ore K = 0,67; per $N_s < 2000$ ore K = 2

N_s rappresenta il numero di ore di utilizzazione di riferimento storico dell'impianto così individuato:

$$N_s = E_s : P_p$$

Dove P_p = Potenza nominale prima del rifacimento;

Coefficienti f; g

Per qualsiasi potenza nominale i valori di *f* e *g* da adottare sono i seguenti :

- $f = 0{,}2$

g variabile linearmente da $g = 0$ per $C_s \leq 0{,}4$ M€/MW sino ad un massimo di $g_{max} = 0{,}30$ per $C_s \geq 1{,}0$ M€/MW.

1.2.3 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta.

Si precisa che il termine (E_{Ai} - E_s), il quale misura l'energia aggiuntiva dovuta al potenziamento dell'impianto, potrà assumere negli anni secchi anche valore negativo; in tal caso esso assumerà convenzionalmente il valore nullo ai fini della contabilizzazione della produzione da certificare.

Qualora si verifichi che la produzione effettiva dall'impianto nell'anno «i» sia minore della quota riconosciuta al rifacimento, verrà riconosciuta al produttore solo l'energia effettivamente prodotta in quell'anno.

2 Rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici.

2.1 *Definizioni.*

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

2.1.1 *Impianto geotermoelettrico.*

L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti parti funzionali principali:

1) Centrale: uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;

2) Pozzi: pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;

3) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reiniezione;

4) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

2.1.2 *Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico.*

L'intervento su un impianto geotermoelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 15 anni[6];

B. prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina - alternatori esistenti.

---

[2] Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto da fonti rinnovabili.

[3] Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.

[4] Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.

[5] La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quella del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito all'articolo, comma 1 *d)* del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

[6] La data di entrata in servizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto della rete elettrica; il periodo di esercizio minimo dell'impianto è valutato rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori di rifacimento.

Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura di diversa entità e complessità sulla centrale, sui pozzi, sulle reti di trasporto fluido e sull'impiantistica di superficie, quali: la costruzione *ex novo* di parti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sopra elencati, oppure il ricondizionamento dei pozzi, la realizzazione di nuovi impianti di trattamento ed interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso.

2.1.3 *Potenza nominale dell'impianto*

La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine a vapore utilizzate nello stesso espressa in MW.

2.1.4 *Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale*

La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento, Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto anche a causa di eventi di forza maggiore. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

2.1.5 *Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale.*

La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

2.1.6 *Costo del rifacimento parziale.*

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico, compresi gli impianti di trattamento e le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

2.1.7 *Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale.*

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato[(7)], entro tre anni dalla data di inizio lavori, Nel caso in cui l'intervento di rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi, il tempo massimo per il completamento dell'intervento è aumentato a cinque anni.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali 1), 2), 3) e 4) (punto 2.1.1);

il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati[(8)], connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati);

il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento[(9)];

una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

2 PRODUZIONE DI ENERGIA QUALIFICATA AL RIFACIMENTO PARZIALE GEOTERMOELETTRICO.

2.2.1 *Valutazione dell'energia qualificata.*

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati come rifacimenti parziali di impianti geotermoelettrici da diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

La quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici, espressa in GWh, al generico anno «i» (i = 1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, è ricavabile dalla seguente formula:

$$E_{cvi} = (E_{Ai} - E_s \quad (2)$$

Nella formula (2) il primo addendo denota la quantità di energia riconosciuta per il potenziamento[(10)] dell'impianto mentre il secondo termine denota la quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.

I simboli indicati hanno il seguente significato:

E_{cvi} = Produzione annua netta, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;

E_s = Produzione netta di riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;

E_{Ai} = Producibilità netta attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in GWh;

V = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico «C_s» dell'intervento di rifacimento parziale; C_s = Costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di Euro al MW) si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla potenza nominale dopo il rifacimento (P_d).

2.2.2 *Valore del coefficiente di calcolo «V».*

Per qualsiasi potenza nominale i valori di «V» sono i seguenti:

V variabile linearmente da V = 0 per C_s = 0, sino ad un massimo di V_{max} = 0,75 per VO,75 per $C_s \geq 1,5$ M€/MW.

---

(7) Nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili.

(8) Nei casi degli impianti non ancora in esercizio alla luce di presentazione della domanda. In ogni caso prima del rilasio dei Certificati verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.

(9) Corrispondente alla data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.

(10) La richiesta di riconoscimento di rifacimento parziale ingloba quello del potenziamento e quindi non potrà essere richiesto il potenziamento definito dall'articolo, comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

02A03466

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2002.

Disposizioni sui centri operativi e sui centri di assistenza telefonica.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in conformità al parere reso dal Comitato direttivo dell'Agenzia delle entrate nella seduta del 26 febbraio 2002;

Dispone

1. *Disposizioni sui centri operativi di Pescara e Venezia.*

1.1. La gestione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a non residenti è curata dal centro operativo di Pescara dal 1° luglio 2002, relativamente alle richieste presentate a partire da tale data. L'ufficio di Roma 6 gestisce le richieste ricevute fino al 30 giugno 2002.

1.2. Il controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per l'imposta sul valore aggiunto è curata dal centro operativo di Pescara dal 1° agosto 2002, relativamente alle richieste presentate a partire da tale data. Gli uffici locali e, dove questi non sono stati ancora attivati, gli uffici provinciali IVA, controllano le richieste ricevute fino al 31 luglio 2002.

1.3. La gestione delle competenze già demandate all'ufficio del registro concessioni governative di Roma e successivamente trasferite all'ufficio di Roma 2 è curata dal centro operativo di Pescara dal 1° gennaio 2003. L'ufficio di Roma 2 gestisce i rapporti pendenti al 31 dicembre 2002.

1.4. Le attività connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1996, non completate alla data del 31 dicembre 2001 dal soppresso centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Milano e già attribuite al centro operativo di Venezia, sono curate dal centro operativo di Pescara.

1.5. Le attività connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1997 attualmente svolte dai centri di servizio delle imposte dirette e indirette di Bari, Bologna, Cagliari, Genova, Salerno, Torino e Trento, che alla data di soppressione di ciascun centro non risultino completate né assegnate ad altri uffici dal direttore regionale, sono attribuite ai centri operativi di Pescara e Venezia con disposizioni del direttore dell'Agenzia, secondo criteri volti ad assicurarre un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i due centri operativi.

1.6. Per ragioni di economia gestionale e di razionalizzazione delle lavorazioni, la competenza in materia di sgravi e rimborsi derivanti dal contenzioso sulle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1992, già attribuita al centro operativo di Pescara, può essere affidata, nell'ambito di ciascuna regione, a uno o più uffici locali individuati dal direttore regionale.

1.7. Il centro operativo di Pescara assume in carico le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali la Camera dei deputati ha prestato assistenza fiscale per gli anni 1998, 1999 e 2000, consegnate dalla stessa Camera al soppresso centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Pescara.

1.8. Il centro operativo di Pescara cura la gestione dei rimborsi di ritenute e imposte sostitutive operate a soggetti non residenti su dividendi, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, nonché la gestione dei rimborsi richiesti da soggetti non residenti in base a convenzioni internazionali. Cura inoltre la gestione delle istanze presentate da soggetti non residenti per il rimborso delle ritenute IRPEF sulle pensioni, pubbliche e private, corrisposte da istituti o enti di previdenza italiani. Relativamente a quest'ultima fattispecie, il direttore regionale del Lazio individua con proprio provvedimento l'ufficio al quale è affidata la gestione delle istanze presentate fino al 31 dicembre 2001 al centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma.

2. *Disposizioni sui centri di assistenza telefonica.*

2.1. È istituito, quale struttura di livello dirigenziale, il centro di assistenza telefonica di Bari. Il centro dipende dalla direzione regionale della Puglia ed opera sotto il coordinamento funzionale della direzione centrale gestione tributi. La data di attivazione del centro sarà fissata con successivo atto.

2.2. I centri di assistenza telefonica forniscono informazioni riguardo a tutte le tipologie di servizi telematici.

MOTIVAZIONI

Disposizioni sui Centri Operativi

Con atto del 7 dicembre 2001 è stata disposta la soppressione dei centri di servizio e l'istituzione di due centri operativi, ubicati a Pescara e a Venezia. A questi ultimi è stato affidato lo stralcio delle attività di post liquidazione fino al periodo d'imposta 1997 e altre lavorazioni da gestire in modo accentrato per tutto il territorio nazionale.

Con atto del 28 dicembre 2001 l'attribuzione di talune competenze al centro operativo di Pescara (rimborsi IVA, concessioni governative) è stata rinviata a data da fissarsi con successivo atto, in considerazione della particolare complessità delle attività da porre in

essere per assicurare il regolare trasferimento delle predette competenze, compreso l'aggiornamento delle procedure automatizzate di supporto.

Il presente atto fissa la decorrenza di tali attribuzioni e stabilisce che, per i rapporti pendenti alla data del trasferimento, rimangono competenti gli attuali uffici.

Inoltre, al fine di assicurare una razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra i due centri operativi, si prevede che la competenza sulle attività a stralcio dei centri di servizio possa essere ripartita anche con criteri diversi rispetto a quelli indicati nell'atto del 7 dicembre 2001. In particolare viene attribuita al centro operativo di Pescara la gestione delle attività connesse al controllo formale delle dichiarazioni relative agli anni di imposta fino al 1996, non completate dal soppresso centro di servizio di Milano alla data della sua soppressione e già affidate al centro operativo di Venezia. Quest'ultimo resta competente per la gestione delle anzidette attività relativamente all'anno di imposta 1997. Viene previsto inoltre che, per i centri di servizio ancora in funzione, la competenza sulle attività a stralcio venga determinata, contestualmente alla soppressione di ciascun centro, con specifiche istruzioni del direttore dell'Agenzia.

Relativamente poi ad una particolare attività già affidata al centro operativo di Pescara sgravi e rimborsi fino al 1992 a seguito di decisione delle commissioni tributarie), viene stabilito che essa possa essere attribuita, in ciascuna regione, ad uno o più uffici locali individuati dai rispettivi direttori regionali. L'attribuzione di questa competenza al centro operativo di Pescara era dovuta all'esigenza di concentrare la gestione delle relative procedure automatizzate, riferire ad annualità ormai molto remote, evitando la loro dispersione tra gli uffici locali. Le procedure sono state ora opportunamente implementate e pertanto tale preoccupazione è venuta meno. Naturalmente, per quelle regioni dove il direttore regionale ritenesse di non esercitare l'opzione, rimane competente il centro operativo di Pescara.

Una particolare disposizione riguarda la ricezione dei modelli 730-1 dei soggetti ai quali la Camera dei Deputati ha prestato assistenza fiscale per gli anni 1998, 1999 e 2000. L'art. 4, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, prevede che con atto del direttore dell'Agenzia delle entrate vengano stabiliti il contenuto, i termini e le modalità per la comunicazione, da parte della Camera, del Senato e di altri Organi istituzionali, dei dati di coloro che percepiscono dai predetti Organi compensi soggetti a ritenuta alla fonte. L'atto va emesso previa intesa con gli Organi interessati, per la Camera dei deputati, l'atto in questione è stato emanato il 7 dicembre 2001 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2001. Al punto 4.1 esso prevede che l'amministrazione della Camera consegni al soppresso centro di servizio di Pescara le schede contenenti i modelli 730-1 degli anni di imposta 1998, 1999 e 2000, relativi ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale. La consegna andava effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto, e cioè entro il termine, ormai decorso, del 16 febbraio 2002. Il presente atto stabilisce pertanto che il centro operativo di Pescara, ubicato nello stesso immobile del soppresso centro di servizio, prenda in carico i predetti modelli. Il centro operativo di Pescara potrà essere individuato come destinatario della predetta documentazione in occasione degli accordi con gli altri Organi interessati, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra citate.

Per razionalizzare le relative attività, il centro operativo di Pescara viene infine individuato come unico punto di riferimento per la gestione dei rimborsi spettanti a soggetti non residenti. Viene pertanto precisato che, per tali soggetti, il centro di Pescara gestisce tutti i rimborsi in materia di redditi di capitale e cioè, oltre a ai crediti di imposta sui dividendi, indicati al punto 2.3, lettera *d)*, dell'atto del 7 dicembre 2001, anche i rimborsi di ritenute e imposte sostitutive su dividendi, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai sensi degli articoli 27-*bis* e 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e del decreto legislativo n. 239 del 1996. Sempre per i soggetti non residenti, il centro operativo di Pescara gestisce inoltre le richieste di rimborso presentate in base alle convenzioni internazionali e quelle concernenti le ritenute IRPEF sulle pensioni, pubbliche e private, corrisposte da istituti o enti di previdenza italiani. Quest'ultima attività veniva precedentemente svolta dall'Intendenza di finanza di Roma e, successivamente, dal Centro di servizio di Roma; per non gravare eccessivamente il centro operativo, si prevede che i rapporti pregressi nella specifica materia siano curati da un ufficio della direzione regionale del Lazio individuato dal direttore regionale.

Disposizioni sui Centri di assistenza telefonica

Viene prevista l'attivazione di un ulteriore centro di assistenza telefonica, con sede a Bari. Si tratta dello sviluppo del «mini call center» già operante in quella località. La scelta di ampliare ulteriormente il numero dei centri di assistenza telefonica (attualmente sono cinque, ma con l'atto del 7 dicembre 2001 è stata prevista l'istituzione di un sesto centro a Salerno) è motivata dai buoni risultati raggiunti da queste strutture, che si sono dimostrate in grado di fare fronte in modo soddisfacente alle esigenze dei contribuenti. Il centro di Bari è, come gli altri, una struttura di livello dirigenziale; dipende dalla direzione regionale della Puglia ed opera sotto il coordinamento funzionale della direzione centrale gestione tributi. Avrà sede nei locali del centro di servizio, che verrà soppresso il 31 dicembre 2002. Il centro di assistenza sarà attivato, anche prima della soppressione del centro di servizio, alla data che verrà stabilita con successivo atto.

Con l'occasione, le attribuzioni dei centri di assistenza telefonica stabilite con l'atto del 7 dicembre

2001 vengono meglio definite, precisando che essi possono fornire, tra le altre, informazioni tecniche e normative per l'utilizzo di tutte le tipologie di servizi telematici (internet ed entratel).

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4).

Competenze dei centri operativi e dei centri di assistenza telefonica: atti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 e del 28 dicembre 2001.

Roma, 27 febbraio 2002

Il direttore: FERRARA

02A03035

PROVVEDIMENTO 5 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Torino 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Torino 1 nella giornata del 15 febbraio 2002.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Causa la forte e persistente pioggia, caduta ininterrottamente nella notte fra il 14 febbraio e 15 febbraio, si è verificato l'allagamento di alcuni locali; non è stato, pertanto, possibile attivare il server del collegamento informatico. Inoltre, su precisa indicazione dell'elettricista responsabile, è stato necessario disattivare l'impianto elettrico. Di conseguenza l'ufficio è stato chiuso per intervenuta inagibilità della struttura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 5 marzo 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A03312

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Arona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate ufficio di Arona nel giorno del 15 febbraio 2002.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

Sciopero del personale per l'intera giornata del 15 febbraio 2002 indetto dalle organizzazioni sindacali CUB, COBAS, CIB-UNICOBAS, LAB, SLAICOBAS, SINCOBAS, USI-AIT, U.C.S., e C.N.L.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 6 marzo 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A03313

CONFERENZA UNIFICATA

(art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)
Seduta del 14 febbraio 2002

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2002.

Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 105, comma 3, dispone l'attribuzione diretta alle province delle seguenti funzioni amministrative, già di competenza dello Stato:

a) autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;

b) riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;

c) organizzazione degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

d) rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;

e) controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;

f) rilascio di licenze per autotrasporto di merci per conto proprio;

g) organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

h) tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale dagli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 1998»;

Visti i quindici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 recanti trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rispettivamente alle ragioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, e agli enti locali di ciascuna regione;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), la quale all'art. 52, comma 1, dispone che: «Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dall'art. 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni o degli enti titolari dalle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno»;

Considerato che il periodo di avvalimento delle strutture del Ministero dalle infrastrutture e trasporti è terminato contestualmente al trasferimento delle risorse umane alle province destinatarie;

Considerato che la normativa preposta alla regolazione dei procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite non è coordinata con il disposto dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, in specie per quanto concerne le funzioni di tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, nonché per quanto concerne le funzioni di rilascio e gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio di cui agli articoli 31 e seguenti della legge 6 giugno 1974, n. 298;

Considerato altresì che l'esercizio di parte delle province delle funzioni di cui all'art. 105, comma 3, lettera *g)* del citato decreto legislativo n. 112/1998 è parzialmente subordinata all'attuazione del decreto legislativo n. 395 del 2000 e successive modificazioni;

Fatte salve le specifiche prerogative delle regioni a statuto speciale per le quali il trasferimento delle funzioni può intervenire solo dopo l'emanazione delle norme di attuazione;

Ritenuto opportuno concordare modalità organizzative e procedure per consentire alle province la piena gestione delle funzioni trasferite;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane in ordine alle modalità organizzative ed alle procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei seguenti termini;

1) Indirizzi generali

Il presente accordo definisce linee di indirizzo per la risoluzione uniforme sull'intero territorio nazionale

delle problematiche connesse ad alcuni aspetti delle funzioni trasferite, fatta salva la normativa emanata o da emanare dai soggetti competenti anche alla luce della legge costituzionale n. 3/2001, al fine di evitare situazioni di disomogeneità di trattamento della stessa categoria di utenza.

I procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite sono gestiti dalle province nel rispetto del principio di trasparenza e garantendo la massima partecipazione dei soggetti interessati, in forma singola o associata, con particolare rifrrimento alle associazioni di categoria, comunque nel rispetto della normativa vigente.

2) Tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'Albo nazionale della persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi.

I compiti di tenuta degli albi provinciali, trasferiti alle province, si intendono comprensivi di tutte le attività di relazione con l'utenza, istruttoria amministrativa, deliberazione ed esecuzione dei provvedimenti relativi alle iscrizioni nell'Albo nazionale, alle variazioni delle imprese iscritte, alle cancellazioni, all'adozione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Le province deliberano ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera *f)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)* sulle istanze e sui procedimenti avviati d'ufficio.

Contro i provvedimenti sono esperibili i normali rimedi giurisdizionali.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate a norma della legislazione vigente sono introitati dalle province in quanto titolari delle funzioni. Si applica, per quanto compatibile, la legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Le province altresì provvedono alla pubblicazione cartacea e/o telematica dei rispettivi albi provinciali quali articolazioni dell'Albo nazionale, nonché alla ricezione ed archiviazione delle ricevute dei versamenti annuali dovuti dalle imprese per mantenere l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 63 della legge n. 298/1974, provvedendone altresì alla tempestiva comunicazione al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori anche in via telematica.

Al fine di garantire la massima partecipazione ai procedimenti amministrativi, le province istituiscono apposite Commissioni consultive a dimensione provinciale, garantendo almeno la partecipazione di esperti designati dai seguenti Enti ed organizzazioni:

a) Ministero delle infrastrutture e trasporti;

b) regione;

c) prefettura;

d) camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

e) Agenzia regionale per le entrate;

f) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individua come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura.

Ciascun ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da *a)* ad *f)* designa all'uopo i rappresentanti effettivi ed i supplenti, da nominarsi con decreto del presidente della provincia. La designazione del rappresentante di cui alla lettera *a)* spetta al direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici della provincia di riferimento.

Il competente dirigente della provincia, o il funzionario da lui delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria.

I componenti delle commissioni durano in carica tre anni dalla nomina.

Le commissioni emettono un parere obbligatorio e non vincolante sui seguenti procedimenti amministrativi, prima dell'adozione dei rispettivi provvedimenti:

iscrizione delle imprese all'albo per l'esercizio dell'attività con veicoli di portata utile superiore a 35 quintali;

cancellazione di imprese iscritte, a seguito di accertamenti sulla carenza dei requisiti di iscrizione;

irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie.

Le province provvedono alla istituzione e corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni.

In attesa del riordino dell'Albo nazionale degli autotrasportatori, il comitato centrale per l'albo di cui all'art. 3 della legge n. 298 del 1974 promuove incontri con i rappresentanti delle province, designati dall'Unione delle province d'Italia in considerazione della diversa consistenza demografica delle province, nelle materie di rispettiva competenza.

3) Rilascio e gestione dalle licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio.

Sul modello delle commissioni consultive di cui all'art. 33 della legge n. 298 del 1974, le province istituiscono apposite commissioni, operanti ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999).

Nelle more dell'istituzione delle commissioni, le province assicurano comunque lo svolgimento delle funzioni.

Nelle commissioni sono rappresentati almeno i seguenti enti ed organizzazioni:

a) Ministero delle infrastrutture e trasporti;

b) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commer-

cio, artigianato, edilizia, individuaze come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio;

c) associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale camera di commercio;

d) Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale camera di commercio;

e) regioni.

Il competente dirigente della provincia, o il funzionario da lui delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria.

I componenti delle commissioni durano in carica tre anni dalla nomina.

Ciascun ente o organizzazione di cui alle precedenti lettere da *a)* ad *e)* designa all'uopo un rappresentante eflittivo ed un supplente, da nominarsi con decreto del Presidente della provincia. La designazione del rappresentante di cui alla lettera *a)* spetta al direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

Le Commissioni esercitano le funzioni previste dall'art. 34 della legge n. 298 del 1974 ed ogni altro compito assegnato dalla provincia, la quale provvede alla istituzione e corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni.

Al fine di coordinare la codificazione delle attività economiche e delle classi di cose trasportate dagli autotrasportatori di cose in conto proprio con la vigente normativa in tema di gestione dei rifiuti, la classificazione identificata come «Allegato *A* del mod. CP1» si intende integrata con le seguenti sezioni:

sub codifica delle attività economiche

attività di gestione dei rifiuti;

imprese esercenti l'attività di commercio rifiuti;

imprese esercenti impianti di recupero rifiuti;

imprese esercenti impianti di smaltimento rifiuti;

imprese esercenti l'attività di bonifica.

sub codifica delle cose e classi di cose

rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri);

rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri);

rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i fanghi);

rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi i fanghi);

rifiuti alla stato gassoso destinati al recupero;

rifiuti alla stato gassoso destinati allo smaltimento.

L'ISTAT provvede agli aggiornamenti delle proprie classificazioni tenendo conto della presente integrazione.

Al fine di consentire la massima semplificazione amministrativa, in specie per quanto concerne i tempi del procedimento, le province accedono direttamente ai dati contenuti nel sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

A tal scopo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti rende disponibili, senza oneri per le province, le transazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998 da parte delle province. Il Ministero dei trasporti inoltre garantisce le informazioni relative alle statistiche sull'esito degli esami per il conseguimento delle patenti, statistiche necessarie allo svolgimento della vigilanza tecnica sulle autoscuole.

4) Gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 7, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.

Il regolamento prevede in particolare il calendario delle sessioni d'esame e la sede di svolgimento.

Le commissioni sono composte da esperti nelle materie d'esame designati dai seguenti soggetti:

a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designati dal direttore dell'ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;

b) regione;

c) provincia.

Il competente dirigente della provincia, o suo delegato, presiede la commissione ed assicura le funzioni di segreteria.

Tutti i componenti sono nominati con decreto del presidente della provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

Le province provvedono alla corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti delle commissioni, a valere sui trasferimenti di cui al punto 7) del presente accordo.

Le province possono stipulare apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale, dalle medesime individuati.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti assicura la predisposizione dell'elenco generale dei quesiti d'esame, al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per tutti gli esami contemplati nel presente accordo.

Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle commissioni esistenti.

5) Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole.

Le province istituiscono, con proprio regolamento, le commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Nelle commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento trasporti terresti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, designato dal direttore del Dipartimento trasporti terrestri della provincia di riferimento, nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della regione.

Per la disciplina del funzionamento delle rispettive commissioni d'esame vale quanto prescritto al punto 4) del presente accordo.

Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle commissioni esistenti.

6) Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dall'art. 239 del codice della strada relativo alle autorizzazioni alle officine di revisioni automobilistiche: disciplina del periodo transitorio.

Il procedimento per le autorizzazioni, di cui all'art. 239 del regolamento d'esecuzione del codice della strada, avviato e non concluso prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 360, di modifica dello stesso art. 239, è regolato dalla normativa vigente al momento della presentazione delle istanze (art. 11 delle preleggi).

L'ulteriore requisito professionale richiesto al titolare dell'impresa o ai responsabili tecnici, introdotto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 360/2001 all'art. 240, comma 1, lettera *h)*, concernente il superamento di un apposito corso di formazione, si applica dopo l'espletamento degli appositi corsi.

L'obbligo di superamento del corso di formazione, di cui trattasi, si applica a tutti i titolari o responsabili tecnici.

A tal fine sia i nuovi soggetti, sia quelli già autorizzati, dovranno dimostrare il superamento del corso di formazione nella prima o nella seconda sessione utile, pena la disattivazione dei collegamenti telematici dell'impresa con il centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti.

A tale riguardo le regioni, a norma della legge 21 settembre 1978, n. 845, o le province, ove delegate dalle regioni, promuovono l'organizzazione dei corsi, nel più breve tempo possibile, secondo i criteri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

I provvedimenti di concessione, rilasciati a norma del previgente art. 80 del codice della strada, prima della modifica introdotta dall'art. 105, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasformati *ope legis* in autorizzazioni.

Il controllo tecnico sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato art. 239 del Regolamento, è svolto dagli uffici provinciali del Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e trasporti, a norma dell'art. 104, comma 1, lettera *nn)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Si applica la legge 7 agosto 1990 n. 241.

Corsi di formazione potrebbero essere effettuati anche in videoconferenza fatto salvo il riconoscimento della validità del corso stesso a norma della legge 21 settembre 1979, n. 845, da parte di una delle regioni italiane o province delegate.

7) Risorse finanziarie ed entrate erariali.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, verranno individuale, con i criteri previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1998, ulteriori risorse finanziarie da trasferire alle province in relazione a quelle attività che al momento della quantificazione delle risorse furono valutate non attinenti alle funzioni conferite.

Verrà costituito un apposito gruppo di lavoro misto, coordinato dall'Ufficio del commissario straordinario del Governo per l'attuazione del decentramento amministrativo, per l'esame della legislazione statale che ha previsto entrate erariali connesse con le funzioni conferite alle province, al fine di formulare una proposta di razionalizzazione da sottoporre ai competenti organi governativi.

Il presente accordo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il presidente: LA LOGGIA

02A02946

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo (art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999, n. 287, del 25 gennaio 2000, n. 19 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98, n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000, n. 208/2000, n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.), n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.) e n. 25/2002 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 13145 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MATEBA" MOD. AUTOREVOLVER 6 UNICA SPORTIVA 5 (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: .44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 127
Lunghezza dell'arma: mm 250
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ==-==
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA "MATEBA"
Classe: C I

N. 13146 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C 81 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MATEBA" MOD. AUTOREVOLVER 6 UNICA SPORTIVA 6 (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: .44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 153
Lunghezza dell'arma: mm 300
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA "MATEBA"
Classe: C I

N. 13147 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MATEBA" MOD. AUTOREVOLVER 6 UNICA SPORTIVA DYNAMIC 5 (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: .44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 128 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 160
Lunghezza dell'arma: mm 275 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 307
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA "MATEBA"
Classe: C 1

N. 13148 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4360/C/81 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "MATEBA" MOD. AUTOREVOLVER 6 UNICA SPORTIVA DYNAMIC 6 (MIRINO REGOLABILE)
Calibro: .44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: mm 153 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 185
Lunghezza dell'arma: mm 300 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 332
Funzionamento: A ROTAZIONE SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: GHISONI EMILIO TITOLARE DELLA DITTA "MATEBA"
Classe: C 1

N. 13149 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A.C.A." MOD. HUNTER 1000
Calibro: mm 6,5-284 NORMA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 710
Lunghezza dell'arma: mm 1110 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMERIA CADORINA ARTIGIANA S.N.C. DI VALTER & GIORGIO FRESCURA"
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza con freno di bocca amovibile nei seguenti calibri: mm 7 Remington Magnum, mm 7 STW, .270 Weatherby Magnum, .300 Weatherby Magnum, .338 Lapua Magnum.

N. 13150 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A.C.A." MOD. HUNTER 1000
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 710
Lunghezza dell'arma: mm 1110 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMERIA CADORINA ARTIGIANA S.N.C. DI VALTER & GIORGIO FRESCURA"
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza con freno di bocca amovibile nei seguenti calibri: mm 6,5-284 Norma, mm 7 STW, .270 Weatherby Magnum, .300 Weatherby Magnum, .338 Lapua Magnum.

N. 13151 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A.C.A." MOD. HUNTER 1000
Calibro: mm 7 STW
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 710
Lunghezza dell'arma: mm 1110 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMERIA CADORINA ARTIGIANA S.N.C. DI VALTER & GIORGIO FRESCURA"
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza con freno di bocca amovibile nei seguenti calibri: mm 6,5-284 Norma, mm 7 Remington Magnum, .270 Weatherby Magnum, .300 Weatherby Magnum, .338 Lapua Magnum.

N. 13152 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A.C.A." MOD. HUNTER 1000
Calibro: .270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 710
Lunghezza dell'arma: mm 1110 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMERIA CADORINA ARTIGIANA S.N.C. DI VALTER & GIORGIO FRESCURA"
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza con freno di bocca amovibile nei seguenti calibri: mm 6,5-284 Norma, mm 7 Remington Magnum, mm 7 STW, .300 Weatherby Magnum, .338 Lapua Magnum.

N. 13153 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A.C.A." MOD. HUNTER 1000
Calibro: .300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ---==
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 710
Lunghezza dell'arma: mm 1110 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMERIA CADORINA ARTIGIANA S.N.C. DI VALTER & GIORGIO FRESCURA"
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 5 canne intercambiabili della stessa lunghezza con freno di bocca amovibile nei seguenti calibri: mm 6,5-284 Norma, mm 7 Remington Magnum, mm 7 STW, .270 Weatherby Magnum, .338 Lapua Magnum.

N. 13154 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125/C/80 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "A.C.A." MOD. HUNTER 1000
Calibro: .338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 660 CON FRENO DI BOCCA AMOVIBILE mm 710
Lunghezza dell'arma: mm 1110 CON FRENO DI BOCCA mm 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: =====
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMERIA CADORINA ARTIGIANA S.N.C."
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 4 canne intercambiabili della stessa lunghezza con freno di bocca amovibile nei seguenti calibri: mm 6,5-284 Norma, mm 7 STW, .270 Weatherby Magnum, .300 Weatherby Magnum e di una canna intercambiabile della lunghezza di mm 610 con freno di bocca amovibile mm 660 in calibro .338 Lapua Magnum.

N. 13155 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ARMI SAN MARCO" MOD. 1851 NAVY CONVERSION
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190,5
Lunghezza dell'arma: mm 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SAN MARCO S.R.L."
Classe: C 2

N. 13156 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ARMI SAN MARCO" MOD. 1860 ARMY CONVERSION
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 220
Lunghezza dell'arma: mm 344,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SAN MARCO S.R.L."
Classe: C 2

N. 13157 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ARMI SAN MARCO" MOD. 1861 NAVY CONVERSION
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190,5
Lunghezza dell'arma: mm 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SAN MARCO S.R.L."
Classe: C 2

N. 13158 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ARMI SAN MARCO" MOD. 1871-72 OPEN TOP
Calibro: .38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190,5
Lunghezza dell'arma: mm 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SAN MARCO S.R.L."
Classe: C 2

N. 13159 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ARMI SAN MARCO" MOD. 1851 NAVY CONVERSION
Calibro: .44 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190,5
Lunghezza dell'arma: mm 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SAN MARCO S.R.L."
Classe: C 2

N. 13160 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ARMI SAN MARCO" MOD. 1860 ARMY CONVERSION
Calibro: .44 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 220
Lunghezza dell'arma: mm 344,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SAN MARCO S.R.L."
Classe: C 2

N. 13161 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ARMI SAN MARCO" MOD. 1861 NAVY CONVERSION
Calibro: .44 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190,5
Lunghezza dell'arma: mm 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SAN MARCO S.R.L."
Classe: C 2

N. 13162 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843/C/85 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: "ARMI SAN MARCO" MOD. 1871-72 OPEN TOP
Calibro: .44 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel tamburo: 6
Lunghezza delle canne: mm 190,5
Lunghezza dell'arma: mm 330,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "ARMI SAN MARCO S.R.L."
Classe: C 2

N. 13163 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M695 MASTER BATTUE LIGHT
Calibro: mm 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 470
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 WHITETAIL BATTUE LIGHT.

N. 13164 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M695 MASTER BATTUE LIGHT
Calibro: mm 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 470
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 WHITETAIL BATTUE LIGHT.

N. 13165 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M695 MAG MASTER BATTUE LIGHT
Calibro: .300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 470
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 MAG WHITETAIL BATTUE LIGHT.

N. 13166 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M695 MASTER CONTINENTAL
Calibro: mm 7 x 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 Master Semi-Sporter ed M695 Master Sporter.

N. 13167 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M695 MASTER CONTINENTAL
Calibro: mm 9,3 x 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 Master Semi-Sporter ed M695 Master Sporter.

N. 13168 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M695 MASTER CONTINENTAL
Calibro: .25-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 Master Semi-Sporter ed M695 Master Sporter.

N. 13169 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M695 MASTER CONTINENTAL
Calibro: .270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M695 Master Semi-Sporter ed M695 Master Sporter.

N. 13170 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M595 MASTER CONTINENTAL
Calibro: .17 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M595 Master Semi-Sporter ed M595 Master Sporter.

N. 13171 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M595 MASTER BATTUE LIGHT
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 470
Lunghezza dell'arma: mm 970
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M595 WITHETAIL BATTUE LIGHT.

N. 13172 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M595 MASTER HUNTER
Calibro: .17 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 570
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M595 MASTER DELUXE, M595 MASTER SYNTHETIC, M595 WHITETAIL HUNTER, M595 WHITETAIL HUNTER DELUXE, M595 WHITETAIL HUNTER SYNTHETIC.

N. 13173 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M595 MASTER HUNTER
Calibro: mm 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 570
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M595 MASTER DELUXE, M595 MASTER SYNTHETIC, M595 MASTER ALL-WEATHER, M595 WHITETAIL HUNTER, M595 WHITETAIL HUNTER DELUXE, M595 WHITETAIL HUNTER SYNTHETIC, M595 WHITETAIL HUNTER STAINLESS SYNTHETIC.

N. 13174 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "TIKKA" MOD. M595 MASTER CONTINENTAL
Calibro: mm 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 600
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 6
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche: M595 Master Semi-Sporter ed M595 Master Sporter.

N. 13175 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13176 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 5,6 x 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13177 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 6,5 x 55 SE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13178 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 6 x 62 R FRERES
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13179 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 6,5 x 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13180 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 6,5 x 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13181 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 7 x 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13182 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13183 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13184 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13185 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/.22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13186 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/.30 R BLASER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13187 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/.30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13188 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/.222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13189 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/.222 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13190 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/.223 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13191 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/.243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13192 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/.270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

N. 13193 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.509/C/78 in data 18 ottobre 2001

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FRANCHI" MOD. LAMU
Calibro: 12/.308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: =====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: PRIORA GINO DIRETTORE GENERALE DELLA DITTA "FRANCHI S.P.A."
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "TIKKA-C12" e "ORIONE".

ERRATA CORRIGE

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2002 serie generale n.25, tra le note, dov'è scritto:
-numero di Catalogo 8781 leggasi 8761
-numero di Catalogo 8780 leggasi 8760
-numero di Catalogo 8782 leggasi 8762
-numero di Catalogo 8783 leggasi 8763.

02A02977

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 marzo 2002

Dollaro USA	0,8795
Yen giapponese	116,76
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,61690
Corona svedese	9,0175
Franco svizzero	1,4602
Corona islandese	87,93
Corona norvegese	7,6930
Lev bulgaro	1,9512
Lira cipriota	0,57525
Corona ceca	31,153
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,25
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5581
Lira maltese	0,4004
Zloty polacco	3,6198
Leu romeno	29047
Tallero sloveno	223,8733
Corona slovacca	41,819
Lira turca	1180000
Dollaro australiano	1,6536
Dollaro canadese	1,3859
Dollaro di Hong Kong	6,8598
Dollaro neozelandese	1,9989
Dollaro di Singapore	1,6098
Won sudcoreano	1168,33
Rand sudafricano	10,1714

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A03504

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica finalizzata a verificare il grado di sviluppo e di concorrenzialità del mercato delle linee affittate internazionali.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito della propria attività di analisi dei mercati delle telecomunicazioni, invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS recante «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», i soggetti — portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi — costituiti in associazioni e comitati, nonché tutti i soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito al mercato delle linee affittate internazionali.

In particolare, i soggetti dovranno rispondere ai seguenti quesiti:

A) Definizione del mercato.

1. Definizione del mercato delle linee affittate internazionali;

2. in particolare, si richiede di valutare se le diverse componenti del servizio di linee affittate internazionali (ovvero, semicircuiti nazionali, a loro volta distinti in componente di accesso e di trasporto) possano costituire specifici segmenti di mercato;

3. in tal caso, indicare la dimensione geografica dei suddetti segmenti di mercato.

Sulla base di quanto indicato ai punti precedenti, relativamente all'identificazione del mercato del servizio di linee affittate internazionali ed alle sue eventuali articolazioni in specifici segmenti, si prega di rispondere alle domande che seguono.

B) Valore economico del mercato.

1. Indicazione o stima del valore economico del mercato delle linee affittate internazionali, anche per i segmenti eventualmente indicati alla lettera *A).*

C) Aspetti relativi alle condizioni di offerta.

1. Numero di operatori — nazionali ed esteri — che offrono il servizio di linee affittate internazionali ed illustrazione della tipologia di offerta;

2. valutazione in merito al grado di concorrenzialità del mercato ed eventuali elementi di criticità che ostacolano lo sviluppo della concorrenza;

3. modalità di definizione degli accordi tra operatori di diversi paesi per l'offerta del servizio di linee affittate internazionali al cliente finale;

4. modalità di formazione del prezzo del servizio;

5. stima delle quote di mercato degli operatori che offrono il servizio di linee affittate internazionali in Italia, con riferimento al periodo 2000-2001.

D) Aspetti relativi alle condizioni di domanda.

1. Articolazione del proprio fatturato per tipologia di clientela (operatori, ISP, clienti finali);

2. nel caso di operatore-acquirente, indicazione dei principali fornitori del servizio di linee affittate internazionali.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente testo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Servizio analisi economiche e di mercato - Torre Francesco - Isola B/5 - 80143 Napoli, e recare la dicitura «Consultazione pubblica finalizzata a verificare il grado di sviluppo e di concorrenzialità del mercato delle linee affittate internazionali». Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: saem@agcom.it

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali e successivi interventi dell'Autorità, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito web dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza effettuata dalle Parti.

02A02954

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651071/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77